



**FONDAZIONE CR
ALTA VALSUGANA**
ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO

**FONDAZIONE CASSA RURALE ALTA VALSUGANA
ENTE DEL TERZO SETTORE**

(rev 8 marzo 2022)

Titolo I Costituzione e scopi	3
Art.1 - Denominazione-sede-durata	3
Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"	3
Art.2 – Enti Fondatori, scopo e finalità.....	3
Art.2 bis – Attività.....	5
Titolo II Norme sul patrimonio della Fondazione	7
Art. 3 - Il Patrimonio.....	7
Art. 4 – Il Fondo di Dotazione.....	7
Art. 5 – I Fondi vincolati	7
Art. 6 – I Fondi liberi.....	8
Titolo III Norme sulla partecipazione	9
Art. 7 – I Sostenitori	9
Art.8 - Dei volontari e delle persone retribuite	9
Titolo IV Organi sociali	11
Art.9 – Organi ed uffici della Fondazione	11
Art.10 – Il Consiglio di indirizzo: composizione, competenze e regole di funzionamento	11
Art. 11 – Il Consiglio di Amministrazione: composizione e durata in carica	12
Art. 12 – Il Consiglio di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.....	12
Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione: competenze	13
Art. 14 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	14
Art.15 - Il Vicepresidente: poteri, durata in carica e sostituzione	15
Art. 16 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione.....	15
Art. 17 – Il Comitato dei Sostenitori: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.....	16
Art. 18 – Il Comitato dei Sostenitori: competenze e quorum.....	16
Art. 19 – Commissioni	17
Art.20 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento	17
Art.21 - Competenze dell'organo di controllo	17
Art.22 – Riunioni sociali in videoconferenza.....	18
Art.23 – Responsabilità degli organi sociali	18
Titolo V Libri sociali e bilancio	19
Art.24 - Libri sociali e registri.....	19
Art.25 - Bilancio di esercizio	19
Titolo VI Scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio	20
Art.26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....	20
Titolo VII Disposizioni transitorie e finali	21
Art.27 – Disposizioni transitorie	21
Art.28 - Norme di rinvio	21

Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. La Fondazione "Cassa Rurale Alta Valsugana", di seguito indicata anche come "Fondazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di fondazioni.
2. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Pergine Valsugana in Piazza Gavazzi
3. n.5. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Pergine Valsugana non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di indirizzo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. La Fondazione opera nell'ambito della provincia di Trento.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, nel territorio della provincia di Trento.
6. La Fondazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dall'articolo 26 del presente statuto, dal Codice civile e dal Codice degli Enti del Terzo Settore.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione della Fondazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito indicato come "RUNTS"), l'acronimo "ETS" dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. A decorrere dell'eventuale cancellazione dal Runts, l'acronimo "ETS" dovrà essere eliminato nella denominazione sociale. Dal momento della cancellazione dal Runts, la denominazione della Fondazione diventerà "Fondazione Cassa Rurale Alta Valsugana".

Art.2 – Enti Fondatori, scopo e finalità

1. La Fondazione ispirandosi ai principi e valori dei suoi enti Fondatori, intende promuovere il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche della popolazione trentina attraverso la partecipazione attiva della stessa nella costruzione del bene comune al fine di favorire la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio.
2. Tali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono perseguite senza fini di lucro e attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui al comma 1 dell'art. 5 del CTS lett. d), e), f), g), i), k), l), q), u), w), z), come di seguito elencate e specificate:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e

- successive modificazioni (lett. f);
 - formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 del Codice del Terzo settore (lett. i);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
 - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5, c.1 del Codice del Terzo settore (lett. u);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 del Codice del Terzo settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (lett. w);
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z).
3. La Fondazione potrà altresì svolgere:
- attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà a darne apposita menzione nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa, ai sensi dell'art. 13 comma 6 d.lgs. n. 117/2017;
 - attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente statuto, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017.
4. In funzione del perseguimento delle finalità istituzionali la Fondazione potrà:
- associarsi o aderire ad altri enti ed istituzioni che perseguono finalità istituzionali analoghe o complementari;
 - acquisire partecipazioni e interessenze in altri enti, sia profit che non profit;

- collaborare con le Amministrazioni pubbliche, attivando forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, partenariati e convenzioni;
- promuovere Commissioni di consulenza e di studio per specifiche tematiche ed interessi utili agli scopi sociali;
- collaborare con i soggetti privati, persone fisiche ed enti, con particolare riferimento a quelle collegate agli enti fondatori, preferibilmente mediante la stipula di specifici accordi contrattuali.

Art.2 bis – Attività

1. In virtù degli scopi e finalità di cui all'art. 2 del presente statuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione si prefissa di svolgere le seguenti attività:
 - organizzare e realizzare servizi di conoscenza e diffusione della cultura filantropica, mutualistica e solidaristica, quali concorsi a premio, bandi di progettazione e postazioni di informazione in materia di volontariato;
 - organizzare e gestire corsi, stage, moduli e programmi ad impatto culturale e sociale, anche mediante la predisposizione di borse di studio e di bandi per il finanziamento di progetti presentati da enti di carattere privato senza scopo di lucro o iscritti al RUNTS;
 - realizzare progetti di ricerca in materia di cultura solidaristica, mutualistica e sociale, ambientale, energetica rinnovabile ed modelli di economica circolare anche attraverso la raccolta, la catalogazione, la redazione e la pubblicazione di testi e documenti (utilizzando ogni strumento e/o canale di comunicazione informatica e multimediale);
 - collaborare con altri enti pubblici e privati per la realizzazione congiunta di nuovi modelli di sviluppo innovativi e sostenibili, ponendo al centro degli interventi la cultura, l'educazione e la filantropia, la lotta alla povertà;
 - partecipare a progetti e programmi di solidarietà locale ed internazionale e di sviluppo diffuso del livello di benessere sociale;
 - promuovere, organizzare e finanziare, anche in collaborazione con enti pubblici o soggetti privati, iniziative o eventi a carattere culturale, ricreativo e sportivo, seminari, convegni, concorsi, conferenze e ricerche, con particolare attenzione per l'educazione, preparazione e formazione dei giovani, e per l'approfondimento delle tematiche di interesse per il sistema delle piccole e medie imprese e della cooperazione;
 - organizzare, sponsorizzare e finanziare eventi culturali, ricreativi e sportivi, quali convegni, mostre ed esposizioni permanenti e temporanee, concerti e spettacoli in genere, e altre manifestazioni in campo economico, giuridico, umanistico, storico, scientifico, artistico, ambientale, educativo e sportivo;
 - promozione dell'housing sociale e adeguamento, costruzione e/o gestione di strutture residenziali universitarie
 - organizzare e gestire, in via diretta o indiretta, attività formative in campo sociale, culturale e imprenditoriale, con particolare riguardo all'educazione ai valori cooperativi e alle buone pratiche manageriali, alla promozione dell'innovazione tecnologica e alla diffusione della conoscenza delle lingue straniere;
 - sostenere le iniziative e attività di cui sopra anche se promosse e/o organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, purché si tratti di iniziative senza scopo di lucro;
 - istituire e assegnare borse di studio, riconoscimenti e premi in favore di

persone od organizzazioni distintesi in ambito imprenditoriale, scientifico, sociale e culturale;

- promuovere, sostenere e curare pubblicazioni e strumenti di comunicazione in genere, anche mediante lo svolgimento in proprio di attività editoriali funzionali ai propri scopi istituzionali;
 - promuovere, costruire, sostenere e gestire strutture, centri culturali, strutture residenziali a canone moderato e universitarie, centri sportivi, biblioteche, videoteche e centri di documentazione, anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici e privati;
 - promuovere, sostenere e curare iniziative concrete e loro divulgazione per la sensibilizzazione verso la cultura ecologica del riuso, riutilizzo delle risorse disponibili e l'impiego di energie rinnovabili.
2. La Fondazione potrà altresì svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità oggetto del presente Statuto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Titolo II Norme sul patrimonio della Fondazione

Art. 3 - Il Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto.
2. Il patrimonio della Fondazione è composto da:
 - a) fondo di dotazione: patrimonio costituito dagli apporti effettuati dagli enti fondatori destinati a garanzia patrimoniale verso terzi;
 - b) fondi vincolati: patrimonio costituito da risorse assoggettate dagli organi sociali o da terzi ad una serie di restrizioni e/o vincoli che ne delimitano l'utilizzo, in modo temporaneo o permanente;
 - c) fondi liberi: patrimonio costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti.
3. La Fondazione può inoltre costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice civile, purché l'operazione oggetto di patrimonio destinato sia coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento

Art. 4 – Il Fondo di Dotazione

1. Il Fondo di Dotazione rappresenta il patrimonio che gli enti fondatori destinano alla Fondazione per garantire un efficace perseguimento dello scopo istituzionale descritto all'articolo 2 del presente statuto.
2. Il Fondo di Dotazione può essere costituito da denaro, beni mobili e immobili o altre utilità suscettibili di valutazione economica. Il valore dei beni diversi dal denaro deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
3. Il Fondo di Dotazione deve essere conservato e accresciuto e può essere utilizzato soltanto per investimenti in forme non soggette a rischio oppure per la copertura di disavanzi di gestione. Il Fondo di Dotazione minimo è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) e qualora questo risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la reintegrazione del patrimonio di dotazione oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 5 – I Fondi vincolati

1. I fondi vincolati rappresentano il patrimonio sottoposto ad un vincolo di destinazione, temporaneo o permanente, che limita la discrezionalità degli amministratori sul suo utilizzo e può essere costituito da denaro, beni mobili e immobili o altre utilità suscettibili di valutazione economica. Il valore dei beni diversi dal denaro deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. I vincoli di destinazione su beni immobili e mobili registrati richiedono la forma dell'atto pubblico e la trascrizione al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione.
3. I vincoli di destinazione a specifici progetti e operazioni possono derivare da

volontà scritta di terzi contributori oppure da delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – I Fondi liberi

1. I fondi liberi rappresentano il patrimonio generato dalla gestione della Fondazione ed è costituito da tutti i ricavi, le rendite ed i proventi non destinati espressamente al fondo di dotazione o gravati da una serie di restrizioni e/o vincoli che ne delimitano l'utilizzo da parte degli amministratori.
2. I fondi liberi derivano da:
 - a) Apporti effettuati dai membri della Fondazione o comunque da terzi non espressamente destinati al fondo di dotazione o sottoposti a vincoli o restrizioni;
 - b) prestazioni e cessioni ai membri della Fondazione o comunque terzi;
 - c) contributi da enti pubblici e soggetti privati;
 - d) attività di raccolta fondi abituali o occasionali nonché lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
 - e) ogni altra attività ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Titolo III Norme sulla partecipazione

Art. 7 – I Sostenitori

1. Il Consiglio di Indirizzo può decidere di ammettere in qualità di membri Sostenitori enti pubblici o soggetti privati, persone fisiche o enti, che contribuiscono in maniera rilevante all'incremento del Patrimonio della Fondazione oppure si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività della Fondazione.
2. L'ammissione del Sostenitore avviene con delibera del Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione ed è disciplinata da apposito regolamento. A seguito della delibera del Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione presenta formale proposta di conferimento dell'incarico all'aspirante sostenitore entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione.
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della proposta, l'aspirante Sostenitore deve dare risposta pena la decadenza della proposta. In caso di formale dichiarazione di accettazione della carica, i membri Sostenitori devono essere iscritti all'interno del Registro dei Sostenitori.
4. I Sostenitori hanno il diritto di essere coinvolti e resi partecipi delle attività della Fondazione e hanno il dovere di adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità della Fondazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i vari organi sociali e di rispettarne lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
5. In qualsiasi momento i membri sostenitori potranno recedere dalla carica mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato. I membri Sostenitori potranno altresì essere esclusi per i seguenti motivi:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi della Fondazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) assenza ingiustificata o non comunicata tempestivamente a due riunioni del Comitato dei Sostenitori nel corso dello stesso esercizio sociale;
 - d) aver arrecato alla Fondazione danni materiali o morali.
6. Il membro receduto o escluso non ha diritto alla restituzione degli eventuali apporti effettuati né ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art.8 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La Fondazione può stipulare rapporti di natura retributiva con dipendenti e collaboratori degli enti fondatori e terzi, nelle forme del lavoro subordinato, parasubordinato, occasionale, autonomo o professionale, nell'osservanza delle disposizioni civilistiche, fiscali, previdenziali e assicurative vigenti.
2. La Fondazione può altresì attivare volontari, ovvero persone fisiche che condividono le finalità della Fondazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione, entro i limiti di cui all'art. 17 Codice degli Enti del Terzo Settore.

4. La Fondazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. La Fondazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo IV Organi sociali

Art.9 – Organi ed uffici della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Indirizzo;
 - b) il Consiglio di Amministrazione (CdA);
 - c) le Commissioni;
 - d) il Comitato dei Sostenitori;
 - e) l'Organo di Controllo (Sindaco Unico);
 - f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore
2. Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa e sono eventualmente disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo.

Art.10 – Il Consiglio di indirizzo: composizione, competenze e regole di funzionamento

1. Il Consiglio di Indirizzo è l'organo sovrano della Fondazione, è composto dai Consigli di Amministrazione dei due enti fondatori, ed ha il compito di:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal CdA;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal CdA;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal CdA;
 - d) approvare i regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione predisposti dal CdA;
 - e) determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e determinare l'eventuale compenso;
 - f) nominare e revocare i membri del CdA, inclusi il Presidente ed il Vicepresidente;
 - g) nominare, determinandone il compenso, e revocare il Sindaco Unico;
 - h) nominare, determinandone il compenso, e revocare, l'organo di revisione obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del CdA o da altro organo sociale;
 - k) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto presentate dal CdA;
 - l) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione;
 - m) deliberare l'Ammissione di membri Sostenitori.
2. Il Consiglio di indirizzo decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, e per lo scioglimento con la maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) dei suoi membri, in ogni caso con il voto favorevole di almeno uno dei membri di ciascuno degli organi gestori degli enti fondatori. Il voto è palese.
3. Il Consiglio di indirizzo viene convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno per approvare il bilancio e il

programma annuale e pluriennale di attività. Il Consiglio di indirizzo è altresì convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri di amministrazione. In quest'ultimo caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla convocazione del Consiglio di Indirizzo, il quale deve svolgersi entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta.

4. La convocazione deve pervenire ai membri del Consiglio di Indirizzo, all'organo di controllo e agli eventuali uffici della Fondazione, per iscritto tramite lettera, e-mail o altro strumento telematico almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
5. Per i membri del Consiglio di Indirizzo non sono previsti compensi.

Art. 11 – Il Consiglio di Amministrazione: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo della Fondazione ed è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 13 (tredici) membri, secondo quanto determinato al momento della nomina, compreso il Presidente secondo quanto stabilito dal Consiglio di Indirizzo all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Ciascun amministratore deve accettare formalmente la nomina, ed entro 30 giorni deve chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione dei poteri di rappresentanza dell'ente, con precisazione se tali poteri sono attribuiti in via disgiunta o congiunta; agli amministratori può spettare un compenso per la partecipazione alle riunioni dell'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute in ragione dell'incarico. La misura e le modalità di erogazione del compenso e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo, nel rispetto dei limiti del divieto della distribuzione indiretta di utili di cui all'art.8 co.3 lettera a) del Codice del Terzo Settore.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica:
 - a) il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni
 - b) chi si sia candidato o ricopra una carica di natura politica o amministrativa in partiti o movimenti politici, e/o in enti pubblici quali il Comune (comprese le eventuali Circostrizioni), la Provincia, la Regione o lo Stato, salvo decisione diversa del Consiglio di Indirizzo.
4. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di propria competenza. Sono rieleggibili senza vincolo di mandato. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente segnala la scadenza delle cariche al Consiglio di Indirizzo.

Art. 12 – Il Consiglio di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli amministratori. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve svolgersi entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla

convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La convocazione deve pervenire ai consiglieri, all'organo di controllo e agli eventuali uffici della Fondazione per iscritto tramite lettera, e-mail o altro strumento telematico almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
3. In casi di motivata urgenza comprovata dall'organo di Controllo, la convocazione può essere convocata almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli amministratori.
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi non sarà possibile svolgere il Consiglio di Amministrazione.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare con funzione consultiva i membri del Consiglio di Indirizzo.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato all'inizio della riunione. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione: competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Indirizzo;
 - b) redigere il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo;
 - e) nominare, ove opportuno, il Direttore Generale e/o la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
 - f) proporre al Consiglio di indirizzo possibili membri Sostenitori e curare la tenuta del Registro dei Sostenitori;
 - g) deliberare l'istituzione, la modifica e la revoca di eventuali Commissioni;
 - h) deliberare la richiesta di associarsi o aderire ad altri enti ed istituzioni che perseguono finalità istituzionali analoghe o complementari oppure eventuali collaborazioni con i soggetti privati, persone fisiche ed enti;
 - i) deliberare eventuali collaborazioni con le Amministrazioni pubbliche che possono prevedere l'attivazione di forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, partenariati e convenzioni;
 - j) redigere gli eventuali regolamenti interni della Fondazione, da sottoporre

- all'approvazione del Consiglio di indirizzo;
 - k) deliberare la convocazione del Comitato dei Sostenitori, se istituita;
 - l) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - m) deliberare lo svolgimento d'attività d'impresa anche attraverso la costituzione di un nuovo ente o l'acquisizione di partecipazioni e interessenze in altri enti;
 - n) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi non espressamente destinati al fondo di dotazione;
 - o) formulare proposte di modifiche dello statuto della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo;
 - p) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - q) curare la tenuta dei libri sociali della Fondazione e l'adempimento degli obblighi normativi, in particolare in materia di sicurezza, privacy, tributari, contabili ed amministrativi;
 - r) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - s) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
 - t) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - u) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Art. 14 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, ed è soggetto a relativo obbligo di iscrizione nel RUNTS.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha inoltre la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Fondazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano la Fondazione sia nei riguardi dei propri membri che dei terzi;
 - b) curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
 - c) comunicare tempestivamente al Consiglio di indirizzo tutte le decisioni da deliberare circa l'attività della Fondazione
 - d) curare l'attuazione delle delibere del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;
 - e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - f) coordinare e monitorare le Commissioni;
4. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio di indirizzo con le stesse modalità previste per la nomina. La carica di Presidente si perde inoltre per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di indirizzo;
 - b) perdita della carica di consigliere ai sensi dell'art.11 co. 3 del presente statuto.
5. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma precedente, il Vicepresidente o in subordine l'organo di Controllo, dovrà comunicare la cessazione al Consiglio di indirizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere alla nomina del nuovo Presidente. Fino alla nomina del nuovo Presidente, il Vicepresidente assumerà i poteri attribuiti al Presidente.

Art.15 - Il Vicepresidente: poteri, durata in carica e sostituzione

1. Il Vicepresidente è il sostituto del Presidente e pertanto deve essere informato e reso partecipe delle decisioni da parte del Presidente.
2. Il Vicepresidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione. La carica di Vicepresidente scade in concomitanza alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.
3. La carica di Vicepresidente può essere revocata dal Consiglio di indirizzo con le stesse modalità previste per la nomina. La carica di Vicepresidente si perde inoltre per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di indirizzo;
 - b) perdita della carica di consigliere ai sensi dell'art.11 co. 3 del presente statuto.
4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento e supervisione delle funzioni organizzative ed esecutive necessarie alla realizzazione concreta dei programmi e delle iniziative sociali e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata. Inoltre, il Vicepresidente esercita le funzioni che il Presidente gli delega espressamente.
5. Qualora il Vicepresidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 3 del presente articolo il Presidente o, in subordine l'organo di Controllo deve comunicare la cessazione al Consiglio di indirizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere alla nomina del nuovo Vicepresidente. Fino alla nomina del nuovo Vicepresidente, il Consigliere più anziano di età assumerà i poteri del Vicepresidente.

Art. 16 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione

1. La carica di Consigliere di Amministrazione si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di indirizzo;
 - b) revoca deliberata dal Consiglio di indirizzo, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi della Fondazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi della Fondazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 11 co. 3 del presente Statuto;
 - d) assenza ingiustificata per tre riunioni nel corso dello stesso esercizio sociale.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio di indirizzo provvede alla loro sostituzione alla prima riunione utile. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente, dovrà comunicare la cessazione al Consiglio di indirizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova nomina del Consiglio di Amministrazione. Fino alla nomina dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 17 – Il Comitato dei Sostenitori: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. Qualora siano ammessi membri Sostenitori ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, è istituito il Comitato dei Sostenitori che è composto da tutti i membri Sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Il Comitato dei Sostenitori è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei membri Sostenitori.
3. La convocazione deve pervenire per iscritto tramite lettera, e-mail o altro strumento telematico almeno 10 (dieci) giorni. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
4. Le riunioni del Comitato dei Sostenitori sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato.
5. Delle riunioni del Comitato dei Sostenitori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato all'inizio della riunione.
6. Alle sedute del Comitato possono assistere i membri del Consiglio di indirizzo con funzione consultiva e senza diritto di voto.

Art. 18 – Il Comitato dei Sostenitori: competenze e quorum

1. Il Comitato dei Sostenitori esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica dell'attività gestionale della Fondazione. A puro titolo esemplificativo ma non esaustivo il Comitato dei Sostenitori può:
 - a) formulare pareri consultivi e proposte su attività e progetti al Consiglio di Amministrazione già delineati ovvero da individuarsi;
 - b) formulare parere consultivo in materia di bilanci di esercizio, ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte di quest'ultimo;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto l'interessato dovrà presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi la richiesta. L'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante dell'organo di controllo e previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia, il quale è tenuto a sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
2. I membri Sostenitori diversi dalle persone fisiche partecipano alle riunioni del

Comitato, per mezzo del loro legale rappresentante, o di altro soggetto delegato dall'organo amministrativo dell'ente. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e per le votazioni si procede normalmente con voto palese, salvo quando ne faccia richiesta uno dei membri.

3. Il Comitato dei Sostenitori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
4. Le deliberazioni del Comitato dei Sostenitori sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 19 – Commissioni

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di Commissioni.
2. Le Commissioni sono disciplinate da apposito regolamento e si dividono in:
 - a) permanenti: commissioni con competenza su una specifica materia;
 - b) temporanee: commissioni con competenza su una specifica iniziativa o progettualità.
3. I lavori delle Commissioni sono coordinati dal presidente del Consiglio di Amministrazione che ha il compito di assegnare loro obiettivi operativi e di monitorarne i risultati.

Art.20 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo è formato da un unico componente, eletto dal Consiglio di indirizzo.
2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova nomina da parte del Consiglio di indirizzo.
5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.
6. Il componente dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 secondo comma C.C.

Art.21 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di

Amministrazione alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, salvo il caso in cui siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.22 – Riunioni sociali in videoconferenza

1. Ciascuna riunione degli organi sociali può svolgersi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche chi preside l'organo.

Art.23 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dalla Fondazione risponde soltanto l'ente con il proprio patrimonio.
2. Gli amministratori e l'organo di controllo rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli Enti Fondatori, dei Sostenitori e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V Libri sociali e bilancio

Art.24 - Libri sociali e registri

1. La Fondazione deve redigere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
 - d) il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - e) il libro dei Sostenitori, se previsti;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei Sostenitori, se istituita;
2. La Fondazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
3. I libri sociali e le scritture contabili sono conservati presso la sede della Fondazione o altro luogo designato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.25 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dal Consiglio di indirizzo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il Bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e, dalla relazione di missione deve essere depositato entro il 30 giugno presso il RUNTS, salvo perdita della qualifica di ETS.
4. Oltre al bilancio la Fondazione è tenuta a redigere e conservare gli eventuali rendiconti previsti dalle disposizioni normative, come ad esempio il rendiconto delle raccolte fondi ed il rendiconto del 5x1000.

Titolo VI Scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio

Art.26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento della Fondazione è deciso dal Consiglio di indirizzo, con le modalità di cui al precedente art. 10 del presente Statuto.
2. Il Consiglio di indirizzo che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VII Disposizioni transitorie e finali

Art.27 – Disposizioni transitorie

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

Art.28 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.